

STATUTO

ACQUARELLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MIGGIANO LE VIA VITELLE 17

Numero REA: LE - 184511

Codice fiscale: 03086660754

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 9700 di raccolta del 18 - 04 - 2005

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede

Art. 1

E' costituita la Cooperativa Sociale denominata «ACQUARELLO Società Cooperativa sociale».

Art. 2

La Cooperativa ha sede in Miggiano.

Possono essere istituite con deliberazioni assembleari sedi secondarie, filiali, succursali e uffici di rappresentanza.

Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni della società per azioni.

La Cooperativa con meno di 20 soci e con un attivo dello Stato Patrimoniale inferiore ad un milione di euro, applica le norme previste per le società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano in particolare le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001 n. 142 di riforma del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II: oggetto - durata

Art. 3

Ai sensi dell'art. 1 punto 1 lett. B della Legge 08/11/1991 n. 381 la Cooperativa ha lo scopo di perseguire, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e, all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa deve essere disciplinata dai prin-

	cipi della mutualità senza fini di ' ,speculazione privata. Lo scopo della Cooperativa e'
	quello di ,gestire servizi socio sanitari ed educativi di cui alla lettera A della legge
	381/91, ed anche lo svolgimento di attivita' diverse , agricole, industriali, commerciali
	o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Essa si pro-
	pone di partecipare al rafforzamento del Movimento 'Unitario Italiano, per cui potra'
	aderire con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad Organismi del Movi-
	mento Cooperativo Nazionale, Regionale, Provinciale e ad Enti consortili aventi scopi
	affini ed a Societa' con identici scopi: ',sociali nominandone i rappresentanti scelti
	anche tra non soci. La Societa' Cooperativa si propone di ottenere continuita' di 'oc-
	cupazione, particolarmente giovanile, in migliori condizioni economiche, sociali, pro-
	fessionali tramite la gestione in forma associata di scuole e doposcuole, materne,
	medie e medie superiori, asili nido, consultori, laboratori creativi,
	laboratori artigianali e professionali, attivita' sociali, centri di dibattito ed informazioni
	ed ogni altra attivita' simile e collaterale, di qualsiasi specie, che valga allo sviluppo
	civile delle condizioni di vita nella attuale societa' da un lato, ed al miglioramento so-
	ciale, morale ed economico dei soci dall'altro, nonche' di ogni forma di assistenza e
	previdenza, sempre applicando i metodi della cooperazione e mutualità. La Società
	Cooperativa, quindi, e' polivalente e si propone, tra l'altro, di:
	-rimuovere con il proprio intervento i fattori di condizionamento socio-culturale e di
	emarginazione variamente operanti nella nostra societa';
	-fornire servizi sociali, sanitari, educativi e di produzione;
	-lavoro per i cittadini, offrendo adeguate strutture per le esigenze diverse ed i diversi
	livelli di età svolgere attività di informazione e di pressione per la applicazione delle
	norme esistenti e per l'attuazione dei servizi da parte degli enti pubblici
	-porsi come comunità di base aperta. antiautoritaria, non selettiva e non competitiva,

	che sviluppi nei modi più ampi il metodo della autogestione;-
	istituire servizi educativi per l'infanzia dove si sviluppi, l'autonomia, la socialità', lo spi-
	rito critico
	mento democratico del bambino anche il minore handicappato o comunque "diverso"
	trovi il suo spazio;
	attività' socio-assistenziale tendenti alla promozione della personalità' umana allo
	scopo di prevenire e combattere fenomeni di disgregazione sociale come l'abbandono
	no della terza età, la dispersione scolastica, la devianza giovanile ed altri eventi della
	stessa natura;
	istituire centri di sperimentazione didattica infantile sotto la guida di personale qualifi-
	cato e specializzato;
	istituire servizi per il tempo libero adeguati ai diversi livelli di età;
	istituire laboratori artigianali;
	-istituire laboratori artigianali aperti a tutti, anche ai cosiddetti diversi ed agli emarginati
	in genere, per sottrarre al 'mercato nero o all'espulsione dal mercato del lavoro in
	parti colare le donne ed i giovani;
	-istituire corsi di sostegno, preparazione ed aggiornamento' 'per studenti medi e medi
	superiori e per il personale educativo, docente e sanitario;-
	-istituire centri diurni di assistenza alle fasce emarginate. (per motivi di salute, età' o
	altro
	-istituire consultori in conformità' della legge 405/75 e della legge R. 30/77. Il servizio
	dovrà promuovere indagini, incontri e dibattiti con gli utenti e ogni altra iniziativa atta
	'alla conoscenza e divulgazione delle finalità', del servizio stesso
	-promuovere tutte le attività' ed iniziative atte al perseguimento degli obiettivi sopra
	indicati ed in particolare:

	a) organizzare dibattiti e convegni;-	
	b) stabilire collegamenti operativi con le altre forme sociali e politiche che operano nell'ambito delle strutture socio-sanitarie, educative e scolastiche;-	
	c) stabilire collegamenti organici con le altre organizzazioni che perseguono le stesse finalità e quindi di assumere partecipazioni in società cooperative di qualunque tipo la cui attività sia analoga o comunque connessa alla propria, o anche incorporarle;-	
	d) condurre studi ed analisi sulle problematiche in oggetto ed esperienze specifiche sul rapporto tecnico-utente nel servizio e sulla dinamica servizio-comunità locale;	
	e) stipulare con gli enti pubblici, quali Comuni, Province, Regioni, ecc. convenzioni per la fornitura di beni e servizi socio sanitari ed educativi, nonché riabilitativi al fine di creare nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate- La cooperativa si iscriverà all'Albo Regionale delle Cooperative sociali di cui all'art.9 comma 1. legge 8/11/91 n.381. --In relazione agli scopi predetti la società cooperativa potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare od immobiliare, industriale, commerciale o finanziaria, gestire servizi e compiere, in sintesi, tutte le operazioni atte a favorire, sia pure indirettamente, il conseguimento dello scopo sociale.-	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci ma prevalentemente si avvarrà delle prestazioni lavorative dei soci e intendendo intrattenere rapporti con i terzi orienterà la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.	
	Art.4	
	La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto del socio di recedere decorsi 90 giorni dalla costituzione della cooperativa e con preavviso di	

60 giorni.

TITOLO III

Soci

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato e comunque non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci si distinguono in :

- Soci operatori;
- Soci sovventori
- Soci volontari.

Possono essere soci operatori persone fisiche maggiorenni che abbiano qualifiche ed esercitino arti e professioni attinenti l'oggetto sociale e che non abbiano attività in concorrenza con quella Sociale né prestino lavoro subordinato a favore di terzi aventi un oggetto sociale uguale o analogo a quello della Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi a soci operatori elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario per un migliore funzionamento della Cooperativa.

Possono essere soci sovventori e fino ad un massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci le persone fisiche, maggiorenni e le persone giuridiche che sottoscrivano e versino quote di capitale sociale al fine di partecipare finanziariamente all'impresa.

Possono essere soci volontari con le previsioni di cui alla L. n.381 del 8.11.91 le persone fisiche maggiorenni che prestino la loro opera gratuitamente alla Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata alle quote sottoscritte.

Art. 6

Chiunque desideri diventare socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione richiesta scritta indicando:

	nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale e qualifica.	
	Dovrà inoltre indicare la qualifica di socio che intende rivestire, il numero di quote da	
	sottoscrivere che non potrà essere inferiore ad euro 25 (venticinque) né superiore al	
	limite massimo fissato dalla legge.	
	Nel caso la richiesta venga fatta da una persona giuridica questa dovrà fornirsi an-	
	che di una deliberazione assembleare che autorizzi il suo rappresentante legale a	
	sottoscrivere e versare le quote indicate.	
	Art. 7	
	Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione accertati i	
	requisiti di cui all'art. 5 e le inesistenze di cause di incompatibilità.	
	Il socio ammesso dovrà versare le quote sottoscritte e la eventuale tassa di ammis-	
	sione deliberata dal consiglio entro dieci giorni dalla comunicazione dell'accogli-	
	mento della sua domanda a socio.	
	Nel caso di mancato accoglimento della domanda a socio il Consiglio di amministra-	
	zione dovrà entro sessanta giorni comunicare le ragioni del diniego.	
	Colui la cui domanda a socio non è stata accolta potrà nei sessanta giorni successivi	
	ricorrere all'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazio-	
	ne.	
	Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8	
	I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti, delle delibere assunte	
	dagli organi sociali.	
	Dovranno inoltre partecipare alla vita sociale nei modi e nelle forme stabilite dall'As-	

	semblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione.	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deli-	
	berazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. I soci che sono al-	
	meno un decimo del numero complessivo hanno diritto di esaminare, attraverso un	
	rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia il libro	
	delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.	
	Il diritto ad esaminare i libri non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione del	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazione contratte con la società.	
	Le quote dei soci ordinari sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno	
	o a vincolo nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazio-	
	ne. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	Il socio sovventore invece può avere più voti, ma non oltre tre, in relazione all'am-	
	montare del conferimento e saranno attribuite nel modo seguente:	
	1 voto per conferimenti di € 516,	
	2 voti per conferimenti superiori a euro 1030.	
	In ogni caso a detti soci non può essere attribuito più del decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.	
	Alle quote dei soci sovventori spetta una remunerazione maggiorata del 2% rispetto	
	a quella delle quote dei soci ordinari.	
	All'atto dello scioglimento della Società cooperativa i soci sovventori hanno diritto di	
	prelazione nel rimborso del Capitale per l'intero valore nominale.	
	TITOLO IV	
	Recesso - Decadenza- Esclusione	
	Art. 9	
	La quota di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte	

	o di scioglimento della società.	
	Art. 10	
	Il socio oltre ai casi previsti dalla legge può recedere quando abbia perduto i requisiti	
	di ammissione a socio e non si trovi più nelle condizioni di partecipare attivamente	
	alla vita sociale.	
	Art. 11	
	Il socio decade nel casi di interdizione, inabilitazione e fallimento e quando si trovi	
	nelle condizioni di incompatibilità previsti dall'art. 5.	
	Art 12	
	L'esclusione opera nei confronti del socio che:	
	-non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	-che si trovi in una situazione di morosità nei confronti della Cooperativa;	
	-che si assenti senza giustificato motivo ad almeno due assemblee regolarmente	
	convocate;	
	-che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità o svolga attività in concor-	
	renza con quella sociale;	
	- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole ina-	
	dempimento;	
	- che adotti una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla	
	cooperativa;	
	- che subisca una condanna penale per reati infamanti;	
	- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla cooperativa, o fo-	
	menti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.	
	Art 13	

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione dovranno essere comunicate ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, con lettera raccomandata ed entro dieci giorni.

In caso di esclusione, il rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, due nominati da ciascuna delle parti in lite il terzo, con funzioni di presidente, dai due prima nominati e in caso di disaccordo il terzo sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Lecce.

Art. 14

Ai Soci receduti decaduti, decaduti o esclusi o agli eredi del socio defunto spetta, salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa per eventuali crediti, il rimborso delle quote effettivamente versate e in misura mai superiore a tale importo e sulla base ai sensi dell'art.2535 del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il rimborso verrà effettuato su richiesta di parte che dovrà avvenire entro tre mesi dalla decadenza dello status di socio e si matura trascorsi sei mesi dall'approvazione del suddetto bilancio.

Tutte le somme non richieste a rimborso nei termini stabiliti saranno devolute a Riserva legale.

TITOLO V

Trattamento economico dei soci

Art. 15

Ai soci lavoratori spetta, per il lavoro prestato, un trattamento che dovrà avere come indice di riferimento i contratti collettivi vigenti compatibilmente però con la natura associativa del rapporto del socio con la cooperativa sociale e tenendo conto delle esigenze aziendali sociali, , eventualmente precisate nel regolamento interno, che dovrà regolamentare oltre all'ammontare dei compensi da erogare ai soci lavoratori, eventuali turnazioni e quanto altro necessario per meglio definire prestazioni e diritti del socio.

Il Socio potrà comunque richiedere di instaurare con la Cooperativa un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione.

TITOLO VI

Capitale Sociale -Quote

Art. 16

Il Patrimonio sociale è costituito:

- dal Capitale Sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 25,00 (venticinque/zero centesimi) ciascuna:

- dalla Riserva legale;

- dal fondo di garanzia per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, il potenziamento aziendale costituito dai conferimenti dei soci sovventori;

- da eventuali riserve straordinarie o fondi di accantonamento costituiti a copertura di eventuali rischi o in previsione di oneri futuri o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

- dal fondo di riserva indisponibile ex art 12 L. 16.12.1977 n.904.

Ai sensi dell'art. 2514 c.c. è fatto assoluto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

	remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misu-	
	ra superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	Distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	Hanno altresì l'obbligo di devoluzione, in caso dei scioglimento di società, dell'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 17	
	Le quote dei soci cooperatori sono nominative non possono essere sottoposte a pe-	
	gno o a vincolo né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.	
	Art. 18	
	L'esercizio sociale va dal primo di gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione	
	del bilancio, previo inventario, con criteri di oculata prudenza e applicando le norme	
	legali e fiscali, nonchè alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'art.	
	2 della L.31.01.92 n. 59. L'assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui attivi netti annuali destinandoli:	
	- a Fondo di riserva legale nella misura del trenta per cento;	
	- a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate in misura non superio-	
	re al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici.	
	Alle azioni possedute dai soci sovventori può essere riconosciuta una maggioranza	
	del due per cento a quella riconosciuta agli altri soci;	
	- all'eventuale fondo di riserva indivisibile, non ripartibile tra i soci né durante la vita	
	sociale, né al suo scioglimento, ex art. 12 della L.904/77;	

	-alla rivalutazione delle quote e delle azioni nei modi e nei termini previsti dall'art. 7
	della legge 31.12.92 n. 59;
	-a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
	nella misura e con le modalità previste dal la legge;
	-al fondo per lo sviluppo tecnologico, di ristrutturazione e/o potenziamento aziendale.
	La parte dei residui attivi non destinata a riserva straordinaria deve essere destinata
	nella misura non inferiore al venti per cento a fini mutualistici, al sensi dell'art. 2536
	cod. civ. e per la restante parte da ripartirsi tra i soci lavoratori in proporzione della
	quantità di lavoro prestato. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in de-
	roga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare I residui attivi alla riserva
	straordinaria e/o ai fini mutualistici, dopo aver dedotto Il venti per cento da destinarsi
	a riserva straordinaria di mutualità,.
	I dividendi non possono essere distribuiti quando il patrimonio netto è inferiore ad un
	quarto del complessivo indebitamento.
	TITOLO VII
	Organi Sociali
	Art.19
	Sono organi sociali:
	L'Assemblea dei Soci
	Il Consiglio di Amministrazione
	Il Collegio Sindacale se nominato
	Art.20
	Le assemblee possono essere ordinarie e straordinarie.
	L'assemblea ordinaria:
	- approva il Bilancio con relativo conto economico e corredato dalla relazione degli

	amministratori e della nota integrativa;
	- nomina gli amministratori fissandone il numero e i sindaci;
	- determina i compensi o le medaglie di presenza tanto per gli amministratori quanto
	per i sindaci;
	- delibera sui regolamenti interni e sui fatti di gestione sottoposti al suo esame.
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni
	dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul bilancio annuale.
	Quando speciali ragioni lo richiedono l'approvazione del bilancio può avvenire entro
	centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
	Il bilancio con la relazione degli amministratori deve essere messo a disposizione di
	soci, depositandoli almeno dieci giorni prima dell'assemblea, presso la sede sociale.
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina dei
	liquidatori e loro potere.
	Art.21
	La convocazione delle assemblee tanto ordinaria quanto straordinaria, deve essere
	fatta a mezzo di avviso affisso nella sede sociale o per raccomandata postale o a
	mano, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
	L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora tanto della prima quanto
	della seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.
	La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la pri-
	ma.
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure pre-
	senti tutti gli amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.
	L'assemblea tanto ordinaria, quanto straordinaria è valida in prima convocazione

quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia, il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Per lo scioglimento e la liquidazione della società l'assemblea straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 22

Nell'Assemblea hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità delle quote possedute e può farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Ai sensi dell'art. 2375, il verbale deve prevedere l'indicazione della data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le modalità e il risultato delle votazioni, i soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, e le eventuali dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 23

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta da un socio eletto dall'assemblea, il quale nomina un segretario e in caso di votazione due scrutatori.

Le votazioni sono sempre palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto dalla maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre, cinque o sette membri eletti dal-

16 di 20

	approntare i bilanci con le relative relazioni redatte nei termini previsti dall'art. 2 della	
	L. 59/92 redigere regolamenti; stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività so-	
	ciale: potrà. dunque vendere, acquistare, compromettere, permutare beni mobili e	
	immobili, con le più ampie facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare alle ipo-	
	teche legali, compiere ogni e qualsivoglia operazione finanziaria presso banche e	
	istituti ivi compresa l'apertura di conti correnti, l'accensione di mutui, cedere, accetta-	
	re avallare e scontare quietanze, crediti ed effetti bancari e cartolari; conferire procu-	
	re sia generali che speciali e ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio	
	nominare direttori e consulenti ad acta e ad negotia, fissandone mansioni e retribu-	
	zioni; Assumere licenziare il personale fissando retribuzione e mansione; deliberare	
	circa l'ammissione, il recesso o l'esclusione dei soci;	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi	
	membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2385 del Cod.Civ.	
	Art.26	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma socia-	
	le.	
	Il Presidente per tanto è autorizzato a riscuotere da Pubbliche amministrazioni o pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.	
	In caso di sua assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spetta-	
	no Vice Presidente.	
	Art.27	
	Il Collegio sindacale se nominato si compone di tre membri effettivi e due supplenti,	
	eletti dall'assemblea anche tra i non soci e deve essere dotato dei requisiti profes-	

	sionali di legge.	
	Art.28	
	Il Collegio Sindacale sarà nominato obbligatoriamente nei casi previsti dal 2° e 3°	
	comma dell'art.2477, nonchè quando la società emette strumenti finanziari, ovvero	
	qualora l'Assemblea dei Soci deliberasse comunque di procedere alla sua nomina.	
	il collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzati-	
	vo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funziona-	
	mento Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis del cod. civ., l'assemblea potrà	
	affidare il controllo contabile al collegio sindacale, se nominato	
	In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero di giustizia.	
	Il presidente del Collegio sarà nominato dalla stessa assemblea.	
	il collegio resta in carica per tre esercizi e decade alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	I sindaci devono riunirsi ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve rediger-	
	si regolare verbale sottoscritto dagli intervenuti	
	Art. 29	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare	
	specificatamente nella relazione prevista dall'art.2429 del cod. civ. i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico	
	I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle	
	assemblee.	
	I Sindaci che senza giustificato motivo non assistono nell'anno a due adunanze del	
	Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.	

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

Art.30

I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Sindaci la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre (sempre che possano formare oggetto di compromesso) relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del C.d.A.

I sindaci sono anche competenti a decidere quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra singoli soci e la società nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali.

I sindaci decideranno secondo equità e le loro decisioni sono impugnabili solo ai sensi dell'art. 827 E segg. del codice di procedura civile.

TITOLO VIII

Scioglimento liquidazione e disposizioni finali

Art. 31

In caso di cessazione della società. l'intero patrimonio sociale, dedotto solo il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione In base all'art. 11 della L. 59/92.

Art. 32

La cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa Sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 33

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del vigente cod. civ. e

delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato:

Mario Coluccia

- dott. Massimo Anglana, Notaio - vi è il sigillo.

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Lecce 2 il 19
aprile 2005.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del docu-
mento su supporto cartaceo (composta di ventiquattro faccia-
te), ai sensi dell'Art. 20, 3° comma, D.P.R. n. 445/2000 che
si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Re-
gistro delle Imprese.

Imposta di bollo esente.